

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – sez. interna III bis

MEMORIA – giudizio RG 9688/2022 – ud. 27/9/2022 – G.Rel. dr. Caputi

PER i professori AVOLIO Eleonora, BONARRIGO Anna, CANNISTRARO Maria Teresa, CARDINALE Rosina, CARUANA Anna Maria, CILLUFFO Anna Maria, D'ORTO Alfina, GIAMMARRUTO Giovanna, LA LOMIA Antonio, MANCUSO Mirella, MARTORANA Maria Gabriella, ORITI Maria Salvatrice, PAOLILLO Simona, POMO Maria Rosaria, RICCA Alessandra, TARANTINO Mariarosa, TROVATO Francesco, VENTICINQUE Calogera, meglio generalizzati in ricorso e difesi dagli Avv.ti Dino Caudullo e Salvatore M. A. Spataro del Foro di Catania,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

Ministero dell'Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico regionale per la Calabria, in persona del Dirigente p.t.

Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t.

con l'Avv.ra generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

In via principale

- dell'Avviso del Ministero Istruzione n.29398 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto: <<Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2022/2023>>, nella parte in cui omette di considerare ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 le sedi cd. normodimensionate disponibili;
- dell'allegato quadro di disponibilità per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui gli organici delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia sono

- azzerati, rendendo impossibile la nomina dei ricorrenti interessati alla scelta di tali regioni;
- del presupposto, ignoto, provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze, reso a seguito della espressa richiesta del Ministero Istruzione prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori assunzioni per 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella graduatoria del concorso bandito con decreto direttoriale n.1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui nega tale autorizzazione;
 - dell'atto dell'USR Sicilia prot.23576 del 12/8/2022 che dispone un contingente pari a zero per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23, del provvedimento prot.15961 del 12/8/2022 dell'USR Calabria e del provvedimento prot.34615 del 11/8/2022 dell'USR Puglia nella parte in cui dispongono l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. 2022/23 anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni;
 - dell'elenco del 17/8/2022, privo di protocollo, di assegnazione dei docenti da assumere quali dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 alle sedi regionali, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/elenco+assegnazioni+17.08.2022.pdf/da645863-642b-7f6b-65c9-58a00aac9c27?t=1660746810275>

in subordine

della nota del Ministero Istruzione prot. n. 25442 del 4.7.2022 che integra la nota del medesimo Ministero prot. n. 22252 dell'8.6.2022, con la quale erano state fornite indicazioni per l'a.s. 2022/2023 per l'avvio delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici, nella parte in cui dispone che gli Uffici scolastici regionali debbano tener conto anche delle sedi cd. normodimensionate per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici senza previa istruttoria e soprattutto in assenza di previa acquisizione di parere MEF in ordine alla utilizzabilità di tali sedi cd. normodimensionate tanto ai fini della mobilità, quanto ai fini delle assunzioni;

conseguentemente

- della nota USR Sicilia del 5/7/2022 prot.19239 nella parte in cui dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso utilizzando a tal fine anche le cd. sedi normodimensionate, nonché della nota USR Sicilia del 14/7/2022 prot. 20192, come rettificata con nota USR Sicilia del 26/7/2022 prot.21309, parimenti impugnata,

- comprensiva di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente alla nota USR Sicilia del 12/8/2022 prot.23576 che dispone l'azzeramento dei posti disponibili per le assunzioni di dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 nella medesima regione omettendo di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto;
- della nota USR Puglia del 5/7/2022 prot. 28383 nella parte in cui dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso utilizzando a tal fine le cd. sedi normodimensionate, nonché del DDG USR Puglia prot. n.30506 del 15/7/2022, comprensivo di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente al DDG USR Puglia prot.34615 del 12/8/2022 che dispone l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 nella medesima regione nella parte in cui omette di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto;
 - della nota USR Calabria del 5/7/2022 prot. 12994 che dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso anche utilizzando a tal fine le cd. sedi normodimensionate, nonché della nota USR Calabria prot.13765 del 15/7/2022, comprensiva di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente alla nota USR Calabria prot.15961 del 12/8/2022 che dispone l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. 2022/23 anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni nella medesima regione nella parte in cui omette di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto,
- di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dei ricorrenti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad esercitare la scelta delle regioni sulle quali essere assunti, anche con riferimento alle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, in relazione agli organici disponibili e sulla quota del 40% degli stessi in via principale tenendo conto delle sedi cd. normodimensionate ed in via subordinata non tenendo conto di dette sedi, ma previa rettifica delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui le stesse hanno potuto essere disposte sull'organico ampliato dalle

sedi cd. normodimensionate e previa restituzione al contingente destinato all'assunzione in ciascuna regione di sedi in numero tale da rispettare la percentuale del 40 per cento per le assunzioni

Premessi gli atti di causa, mette conto in questa sede prendere posizione in ordine alle tesi esposte con documenti/relazioni del 9/9/2022 e del 12/9/2022¹ (n.ro 2 depositi).

1. Sulla asserita incompetenza territoriale del Tar Lazio -Roma

In seno alla relazione dell'Amministrazione (dep. 9/9/2022) si rintraccia una eccezione di incompetenza territoriale così formulata:

<<... Preliminarmente, si eccepisce l'incompetenza per territorio del Tar Lazio a favore del Tribunali amministrativi regionali dove i ricorrenti ritengono di non aver avuto l'immissione in ruolo.

L'art.13 comma 1 c.p.a. stabilisce che "Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede".

In attuazione, quindi, del "criterio degli effetti dell'atto", la giurisprudenza amministrativa afferma che il criterio principale per l'attribuzione della competenza sulle controversie relative a provvedimenti, atti, accordi o comportamenti della PA è quello degli effetti dell'atto: in caso positivo, deve ritenersi territorialmente competente il TAR che ha sede in quella regione, anche se la PA che ha emanato l'atto ha sede altrove.

Si consideri che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che «Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. la competenza territoriale del Tar, nella cui circoscrizione ha sede l'organo periferico da cui è stato emanato l'atto di cui si contesta la legittimità, sussiste indipendentemente dall'efficacia infraregionale o ultraregionale dell'atto stesso» (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 9274 del 18 dicembre 2010)...>>

Orbene, l'eccezione è infondata ed ancor prima inammissibile.

Il codice del processo amministrativo, dopo aver indicato al comma 1 dell'art.13 la regola generale della competenza territoriale in relazione alla sede della P.A. di cui si censurano provvedimenti, atti, accordi o comportamenti, si premura di precisare che tale competenza sussiste se gli effetti diretti (di tali provvedimenti, atti, accordi o comportamenti) sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

¹ Reiterata in identica formulazione il 21.9.2022 da un terzo deposito.

Lo stesso codice, dopo aver specificato la speciale competenza relativa alla sede di servizio dei pubblici dipendenti (c.2 art.13), offre ulteriore, decisivo, argomento al successivo comma 3 del medesimo art.13 che determina negli altri casi la competenza territoriale inderogabile del Tar Lazio-Roma.

È il caso, noto in giurisprudenza, dell'impugnativa proposta avverso atti e provvedimenti di amministrazioni statali aventi efficacia territorialmente non limitata che, in quanto tale, risulta idonea a radicare la competenza territoriale del Tar Lazio Roma, proprio ai sensi dell'art.13 c.3 del C.p.A. anche nell'ipotesi in cui tali atti siano impugnati quali atti presupposti.

Nel caso in esame sussistono ben pochi dubbi circa la portata delle censure mosse dai ricorrenti alla procedura di identificazione dei contingenti assunzionali dei dirigenti scolastici oggetto di scrutinio giudiziale, censure che rimontano sino alla legittimità della loro stessa identificazione ed aventi efficacia manifestamente ultraregionale, essendo destinate a validare le operazioni di reclutamento e/o mobilità intraregionale dei Dirigenti scolastici su tutta Italia.

Il criterio del cd. petitum sostanziale, ormai assunto sia dalla Corte di Cassazione che dal Consiglio di Stato ad elemento guida per la qualificazione della domanda (anche in punto di giurisdizione ndr), non può che indicare la strada anche ai fini dell'identificazione della esatta portata della domanda mossa dai ricorrenti, come si diceva, avente ad oggetto l'intera procedura relativa ai contingenti nazionali, e quindi della efficacia ultraregionale degli atti impugnati.

Efficacia che impone la competenza territoriale del Tar Lazio-Roma ex art.13 c. C.p.A. (cfr. tra le tante TAR Veneto Sez. Terza Ord 1248/2021 e Sez. Seconda n°411/2022; Consiglio di Stato Sez. Terza Ord. 6782/2020; TAR Lazio-Roma Sez. Terza Ter Ord. 4882/2020 e 4875/2020; TAR Piemonte Sez. Prima Ord. 405/2020). Peraltro, l'eccezione è anche inammissibile.

A tacere della circostanza per la quale della stessa vi è traccia unicamente nella relazione amministrativa e non negli atti processuali della difesa tecnica, non può invece trascurarsi come detta eccezione non indichi, in violazione dell'art.38 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in ragione del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 29/2014), quale sia il Giudice asseritamente competente.

Si ricorda che a mente del richiamato articolo 38: <<...L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del Giudice che la parte ritiene competente...>>.

Orbene, tale indicazione non si rinviene proprio perché nemmeno controparte è in grado di identificare l'eventuale Tribunale cui attribuire competenza piuttosto che al Tar Lazio: l'espressione che riporterebbe innanzi al TAR della regione ove i ricorrenti "...ritengono di non aver avuto l'immissione in ruolo..." è tanto generica ed astratta, quanto distante dal contenuto intrinseco degli atti censurati che riguardano, per l'appunto, il contingente nazionale assunzionale dei dirigenti scolastici, onde aumentare/ripristinare, in aderenza alla legge, gli organici delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, ma in assenza di alcuna prospettiva possibile di un diritto soggettivo all'assunzione in alcuna delle dette regioni.

Il che riconduce, nuovamente, alla competenza del Tar Lazio Roma per la natura intraregionale degli atti impugnati.

2. Sulla asserita carenza di interesse ad agire

In seno alla ulteriore relazione dell'Amministrazione (dep. 12/9/2022) si rintraccia una eccezione di carenza di interesse ad agire.

L'eccezione è tanto suggestiva, quanto infondata.

La questione viene posta, infatti, suggestivamente sulla profilata insussistenza di un "diritto soggettivo ad esercitare la scelta della Regione di destinazione": si ricorda a noi stessi, però, come il sindacato del G.A. non involga affatto in via esclusiva i "diritti soggettivi", essendo piuttosto demandato a sindacare in via generale gli atti amministrativi rispetto ai vizi tipici di violazione di legge/incompetenza/eccesso di potere, anche se non principalmente a tutela degli interessi legittimi.

Senza dilungarsi in ulteriori paradigmatiche asserzioni, non v'è chi non veda l'ammissibilità dell'azione generale di annullamento proposta dai ricorrenti, con manifesta infondatezza della relativa eccezione.

3. Sull'eccezione di disintegrità del contraddittorio

Ancora, in seno alla relazione dep. 9/9/2022 si rinviene una eccezione di disintegrità del contraddittorio, reputando controparte che

<<...il ricorso andrebbe notificato almeno ai dirigenti scolastici che hanno proposto istanza di mobilità interregionale verso le sedi disponibili per le regioni Sicilia, Calabria e Puglia, nonché ai Dirigenti scolastici neo immessi in ruolo per l'anno scolastico 2022-23 nelle medesime regioni, che potrebbero vedersi pregiudicati nel caso in cui una delle cennate sedi dovesse essere a loro assegnate all'esito del

presente giudizio, e che devono pertanto individuarsi quali litisconsorti necessari nel presente giudizio...>>.

Orbene, nel premettere che non esistono affatto “...Dirigenti scolastici neo immessi in ruolo per l’anno scolastico 2022-23...” nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia proprio per effetto dell’azzeramento dei relativi contingenti assunzionali di cui si discute in questa sede, è unicamente in relazione “...ai dirigenti scolastici che hanno proposto istanza di (rectius ottenuto) mobilità interregionale verso le sedi disponibili per le regioni Sicilia, Calabria e Puglia...” che l’eccezione può essere assunta in considerazione.

Tale profilata disintegrità, tuttavia, appare pertinente con solo riferimento alle doglianze poste espressamente in subordine dai ricorrenti e non anche ai motivi di ricorso espressi in via principale, che censurano invero la mancata attivazione delle assunzioni su una più ampia dotazione organica relativa alle sedi cd. normodimensionate.

Limitatamente a questa sede cautelare, per evidenti ragioni di celerità e di effettività della tutela d’urgenza invocata, si dichiara, quindi, espressamente di insistere unicamente nei motivi di ricorso spiegati in via principale, senza recesso dalle argomentate ragioni subordinate per la fase di merito che ben potrà svolgersi a contraddittorio integro, secondo le prescrizioni dell’adito Collegio.

4. Nel merito – fondatezza del ricorso

La difese espresse in entrambi gli scritti difensivi dell’Amministrazione (dep. 9 e 12/9/2022) non valgono a scalfire la fondatezza del ricorso.

Si premetta un dato di centrale portata ai fini della esatta comprensione dei fatti: malgrado **ogni assunto difensivo dell’Amministrazione (e specularmente dei ricorrenti) ruoti attorno alla nota del MEF del 14/7/2022² che esprime un veto all’assunzione dei dirigenti scolastici sulle cd. sedi normodimensionate** e malgrado le richieste enunciate dal Decreto presidenziale di questo TAR del 22/8/2022 finalizzate al deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, ... oltre che di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, al più presto possibile, tale essenziale documento **non risulta prodotto dalle Amministrazioni resistenti** (fra le quali vi è anche lo stesso MEF ndr), **nonostante ben 4 distinti depositi,**

² Che risulta recante prot. 14183, con allegata relazione della RGS.

inibendo la piena comprensione dei fatti tanto alle ragioni del contraddittorio, quanto – soprattutto – alla pregnante disamina giudiziale.

Ben diversamente dagli anni precedenti e dal pregresso quadro normativo di riferimento, che rimonta alla preesistente L.178/2020, siamo ora in presenza di una essenziale novità legislativa della quale deve risultare se e come anche il MEF abbia preso atto, assumendola in doverosa considerazione.

Lo scrutinio attorno alla legittimità, o meno, dell'ignoto veto del MEF frapposto alla richiesta espressa dal Ministero istruzione con nota prot.57855 del 5/7/2022 – all.6 – di voler autorizzare ulteriori 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella vigente graduatoria concorsuale, nella parte in cui nega tale autorizzazione, ruota proprio attorno alla ponderazione che tale Dicastero **deve** aver compiuto del nuovo quadro normativo descritto rispetto alle precedenti disposizioni di cui alla L.178/2020, essendo evidente che tale veto non potesse comunque essere espresso con riferimento a quegli stessi presupposti esistenti con la pregressa disposizione di Legge, dovendo ora l'Amministrazione dare attuazione alle normative sopravvenute nel 2022 e rendere disponibili sia per la mobilità che per le assunzioni le cd. sedi normodimensionate.

La mancata produzione di tale documento depriva l'adito Giudice della piena comprensione dei fatti e vale a menomare questa Difesa di un pieno contraddittorio al riguardo.

La stessa Amministrazione scolastica (cfr. memoria dep.12.9.2022) ricorda che, nella vigenza di preesistenti disposizioni normative di cui alla sola L.178/2020, non si potesse dar luogo ad assunzioni, rievocando come <<...Sul punto, Codesta stessa sez. III bis Tar Lazio, con ordinanza cautelare n. 6398/2021, ha opportunamente rilevato che “la mancata immissione in ruolo di un numero maggiore di dirigenti scolastici rispetto a quanto già disposto dal Ministero resistente per l'anno scolastico corrente pare derivare non dalle impugnate determinazioni contenute nel gravato atto di macro-organizzazione, con cui la p.a. ha individuato il numero complessivo di strutture scolastiche normo dimensionate sul piano nazionale alla luce della normativa vigente, quanto piuttosto dai limiti di finanza pubblica all'assunzione di nuove unità che, come si evince anche dalla relazione illustrativa allegata alla legge

di bilancio n. 178/2020, il legislatore ha autorizzato solo per l'anno scolastico 2021/22 ...”...>>.

Proprio qui si innesta il dato di maggior interesse: l'art.1, c.978, L.178/2020 si limitava a disporre che

<<Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche>>.

Che, dunque, nel solco della preesistente normativa, si disponesse espressamente che solo sotto la soglia di 500 alunni³ vigesse un divieto di attribuzione di sede ai dirigenti scolastici ed ai DSGA, mentre nulla fosse esplicitato circa le sorti delle sedi con alunni fra 500 e 600⁴, rendeva inespressa la *voluntas legis* circa la destinazione di tali ultimi posti, rendendo indiscutibilmente lecito, a netto di qualsivoglia considerazione, l'eventuale diniego del MEF all'attribuzione stabile di tali sedi.

Ma la novità legislativa introdotta dal comma 8 dell'art.47 del D.L. 36/2022, conv. in Legge n.79 del 29/06/2022, sta proprio nella chiara ed inequivoca volontà del Legislatore di disciplinare, adesso, le sorti proprio di tali sedi, disponendo che **<<...Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi...>>.**

A tale rivoluzionato quadro normativo, espresso con rara chiarezza, quindi, non è certamente sovrapponibile né un veto non argomentato del MEF, o, peggio,

³ Ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

⁴ O fra 300 e 400 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche

eventualmente strutturato sulla preesistente normazione, né la decisione cautelare resa da questo Collegio nell'ambito di tutt'altro scenario in punto di normazione primaria di riferimento (e, come tale, anche condivisibile).

Quando l'Amministrazione scolastica, dunque, conclude affermando (cfr. relazione dep. 12/9/2021) che *<<...ne consegue l'impossibilità giuridica di procedere ad assunzioni finanziariamente non autorizzate...>>*, espone un postulato che si limita ad eludere lo snodo cruciale delle questioni poste col presente ricorso, ossia

- 1) su quali presupposti si sia basato il complesso iter istruttorio che ha portato a vietare le assunzioni su tali sedi;
- 2) in che misura i limiti di finanza pubblica, non altrimenti chiariti, certamente rispondenti ad esigenze poste da norme primarie, abbiano potuto condurre a violazione di altra norma primaria tendente all'opposto obiettivo di occupare stabilmente tali postazioni;
- 3) quale coerenza mantenga il sistema finanziario laddove, per altra via, ossia attraverso la procedura di mobilità, ai predetti posti siano attribuiti stabilmente e con contratto almeno triennale altri dirigenti scolastici;
- 4) quale efficienza da punto di vista finanziario mostri una mancata attribuzione di tali sedi ai dirigenti titolari, piuttosto che a reggenti cui andrà implementato un ulteriore 50% di salario;
- 5) in che modo possa dirsi rispettato il dettato dell'art.19 quater del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni con L. n. 25 del 28/03/2022, che prescrive un riparto percentuale dell'organico **di ciascuna regione**: *"In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta..."*.

*** **

Per il resto, sintetizzando il contenuto delle avverse difese, non si rintraccia altro in entrambi gli scritti relazionali dell'Amministrazione scolastica (dep. 9 e 12/9/2022) che la mera illustrazione circa l'andamento dei fatti, venendo affidate a tale ricostruzione le ragioni dell'agire amministrativo.

Resta però inalterato il quadro descritto in ricorso:

- la conversione in Legge del DL 36/2022 che impone l'utilizzo delle sedi cd. normodimensionate è del **29/6/2022**;
- la disposizione agli UU.SS.RR. del Ministero di riaprire i termini per la mobilità affinché gli aspiranti potessero concorrere su un organico ampliato grazie alla sedi cd. normodimensionate è del **4/7/2022**;
- solo il giorno successivo, ossia il **5/7/2022**, il Ministero dell'Istruzione richiede al MEF la copertura finanziaria per le nuove assunzioni, invocando l'autorizzazione anche sulle sedi cd. Normodimensionate;
- dalla successiva pubblicazione del DPR 2/2022 si apprende che il veto del MEF consisterebbe in una nota del **14/7/2022** prot. 14183, rimasta ad oggi ignota. Si ribadisce che, proprio per la doverosa considerazione che la determinazione dell'organico sostanzia quell'atto macroorganizzativo costituente un unicum inscindibile per potersi affermare il rispetto dell'art.19 quater in materia di percentuali d'organico fra la mobilità e le assunzioni, tale richiesta al MEF (ma soprattutto l'acquisizione della risposta) avrebbe ovviamente dovuto precedere l'ampliamento delle disponibilità per la mobilità.

Viceversa, si è venuta a determinare illegittimamente una identificazione dell'organico regione per regione, duplicata in due diversi momenti ed in due distinte fasi, ossia una prima volta (ricomprendendo le sedi normodimensionate) ai fini della mobilità ed una seconda volta (escludendo le predette sedi) ai fini delle assunzioni.

Tale fisionomia duplicata dell'organico appare indiscutibilmente illegittima.

La ratio della Legge è diretta a bilanciare le finalità potenzialmente contrastanti fra le esigenze di movimentazione del personale dirigenziale in servizio ed il ragionato inserimento nei detti ruoli regionali del personale vincitore di concorso, ma il procedimento seguito, l'insufficiente istruttoria compiuta e, soprattutto, il risultato finale mostrano un'azione amministrativa in concreto divergente dai presupposti e dalle finalità di Legge.

Ma, soprattutto, rileva in questa sede l'impugnativa in via principale anche del (mai reso noto) veto del MEF del 14/7/2022, sicché la ricostruzione difensiva globale del Ministero dell'Istruzione tendente a poggiare totalmente su tale negata autorizzazione non coglie affatto nel segno.

Un'ultima notazione merita l'attualità del pregiudizio, contestato dall'Amministrazione.

Come si è preannunziato in ricorso, gli atti impugnati refluiscono sulla non corretta attribuzione ai ruoli regionali dei ricorrenti e non sulla loro assunzione come dirigenti che è, poi, avvenuta in regioni distantissime: a fronte di detta obiettiva prospettazione, appare inutile e ridondante la precisazione espressa dall'Amministrazione in seno alla relazione dep. 12/9/2022 ove si ribadisce che nessuna utilità potrebbe insistere in capo ai ricorrenti dall'accoglimento delle richieste cautelari spiegate: alla situazione dedotta non è sovrapponibile né la vicenda degli scorsi anni scolastici nei quali non vigeva la nuova disposizione di legge di cui al rievocato art.19 quater né, tantomeno, la decisione di questo Collegio 6398/2021 aderente a quel quadro normativo, ma non all'attuale e soprattutto relativa ad un giudizio ove non si contestava, nemmeno incidentalmente, la legittimità del veto alle assunzioni da parte del Dicastero dell'Economia.

Chiarito quanto sopra, non v'è chi non veda come la tutela cautelare ben possa refluire sulle situazioni giuridico soggettive dei ricorrenti, incisi notevolmente nei loro vissuti da così lontane destinazione lavorative e nelle loro quotidiane esigenze, trattandosi anche in gran parte di soggetti beneficiari delle condizioni di cui alla L.104/1992, come noto e documentato all'Amministrazione scolastica datrice di lavoro.

Si insiste pertanto nella chiesta tutela cautelare, per come spiegato, limitata in questa sede ai motivi di impugnativa in via principale.

Catania-Roma, 23/9/2022

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M. A. Spataro

Firmato digitalmente da

DINO CAUDULLO

C = IT